



CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

SINDACATO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



C. S. A.

Segreteria Generale
Via Cavour, 5
00185 ROMA
Tel 0646529284
Fax 0646529122
Web www.cisalvfvf.org
Mail cisal_nazionalevfvf@libero.it

RICORSO AL TAR: ANNULLATO CONCORSO CS 40% 2006

Siamo alle solite. Ancora una volta l'Amministrazione fa "cilecca" con la sentenza del TAR del Lazio che ha disposto l'annullamento del concorso a Capo Squadra 40% 2006. Intanto i nostri colleghi dovranno ancora aspettare per accedere a livello superiore, perdendo soldi in busta paga, già di per se misera!

Con la sentenza d'irregolarità si evince che tutto l'apparato di questa maledetta legge 252/04 e i suoi decreti attuativi 217/05 è una vera "boiata" e dispiace sempre più che i nostri Lavoratori non riescano a comprendere che stanno perdendo consenso sia economico sia giuridico... Avete un potente strumento che è quello della disdetta sindacale, ma non lo usate, sono anni che denuncio che il Corpo Nazionale naviga in cattive acque..

Ma quando capirete che bisogna mandare a LAVORARE chi realmente ha rovinato il Corpo?

Nelle mie precedenti lamentele per iscritto ho fatto i Nomi e i Cognomi di chi ha contribuito a realizzare questo scempio!

E' giunto il momento di capire chi veramente non è in combutta con l'Amministrazione, pertanto, aspetto vostre risposte per evitare che il Corpo tracolli sempre più verso il basso.

Il fatto stesso che il TAR annulli il concorso vuol dire che il D.Lgs. 217/05 è tutto da rifare per tutte le categorie, sono cinque anni che lo dico (vedi "Le profezie di Cassandra" e "Nuova discussione D.Lgs. 217/05" pubblicati sul sito), ma ora sta a Voi Lavoratori, che tutto potete, capire che è giunto il momento di dare una svolta cacciando i "mercanti dal tempio".

Roma, 23.11.2009

Il Segretario Nazionale
CISAL – C.S.A.
Antonio FORMISANO



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 635 del 2009, proposto dai signori Giancarlo Fabrizi, Federico Cagnola, Dario Di Falco, Marco Lupaccini, Lamberto e Sandro Marabitti, Alessandro Molinari, Mario Mozzetta, Massimo Nardelli, Claudio Pozzati, Fabrizio Scalambretti, Giuseppe Sorge e Giuseppe Vitolla, elettivamente domiciliati in Roma, via Suvereto 324, presso gli avv.ti Rosanna e Tiziana Russo, che li rappresentano e difendono per mandato;

contro

il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

Maurizio Di Giamberardino;

avverso

a) *il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso interno indetto – con D.M. n.2230/2008 – per la copertura del 40% dei posti disponibili nella qualifica di “Capo Squadra” del Corpo Nazionale dei VV.F. e*

b) *gli atti ad esso presupposti e connessi.*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato in principalità;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti gli atti tutti della causa: con particolare riferimento all'ordinanza n.2729/09 (con la quale la predetta domanda di tutela cautelare era stata rigettata) e l'istanza, in data 1.10.2009, volta ad ottenerne la revocazione;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 4 novembre 2009, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Ritenendola illegittima sotto più profili, 13 soggetti hanno impugnato la graduatoria del concorso interno (in cui non risultano utilmente collocati) indetto – con D.M. n.2230/2008 – per la copertura del 40% dei posti disponibili nella qualifica di “Capo Squadra” del Corpo Nazionale dei VV.F..

Con atto dell'1.10.2009, gli stessi soggetti hanno chiesto (reiterando, ovviamente, le loro pretese “sostanziali”) la revocazione dell'ordinanza con cui la domanda di tutela interinale da essi avanzata incidentalmente al relativo ricorso era stata respinta.

Chiamato, nella Camera di Consiglio del 4.11.2009, a statuire in ordine a tale (ulteriore) richiesta, il Collegio – rilevatane, preliminarmente, l'ammissibilità e la fondatezza – ritiene

a) di non doversi limitare ad una nuova pronuncia di tipo cautelare (eventualmente di segno opposto a quella precedentemente assunta), ma

b) di poter definire immediatamente il giudizio (essendovene tutte le premesse) con una sentenza in forma semplificata.

Circa la riconosciuta ammissibilità e fondatezza della proposta istanza di revocazione: formulata – con tutta evidenza – ai sensi dell'art.395, n.4, c.p.c. (richiamato, con tutto ciò che ne consegue in tema di una sua interpretazione “adattatrice” alle peculiarità proprie del processo amministrativo, dall'art.28 della legge n. 1034/71), si osserva

-che il provvedimento giurisdizionale oggetto di questo specifico mezzo di gravame (provvedimento che, per giurisprudenza consolidata, è assimilabile – “quoad ad effectum” – ad una vera e propria sentenza) è stato (effettivamente) adottato sul presupposto della mancata impugnazione, da parte degli interessati, del bando volto a disciplinare il concorso “de quo” e

-che la relativa affermazione (la quale, ai fini dell'intervenuta – e contestata – reiezione, ha assunto un valore obiettivamente rilevante) non può certo esser sussunta (se non con un'inaccettabile “forzatura semantica”) nell'ambito dell'errore di diritto. (Trattandosi, molto più semplicemente, di una “svista” di questo giudice: che, data anche la ristrettezza dei tempi entro cui occorre normalmente procedere alla deliberazione – per sua stessa natura sommaria – di un'istanza cautelare, non si è accorto che – in realtà – il ricorso in esame era rivolto anche avverso la cennata “lex specialis”).

Per quel che concerne il “merito” della controversia; premesso (o, meglio, ribadito) *-che, dal contesto del ricorso principale (al di là della formula, più o meno felice, utilizzata nell'epigrafe), si desume con chiarezza l'intento dei proponenti di impugnare “strumentalmente” anche gli atti (quale, appunto, il bando di concorso) non specificamente menzionati nella loro*

domanda di annullamento (avente ad oggetto, com'era lecito attendersi, il provvedimento – l'unico concretamente lesivo delle singole posizioni giuridiche – con cui, mediante l'approvazione della graduatoria finale, la procedura selettiva di cui è causa ha trovato la sua definitiva conclusione); -che, del predetto bando, non si lamenta (del resto) l'illegittimità di prescrizioni che – riguardando i requisiti di partecipazione al concorso – erano direttamente preclusive della partecipazione a questo (e che avrebbero, pertanto, dovuto considerarsi – anch'esse – immediatamente lesive di tali posizioni: e, quindi, soggette – a loro volta – all'onere di autonoma e tempestiva impugnazione), si rileva come la procedura concorsuale “de qua” risulti affetta da (almeno) due dei dedotti vizi di legittimità.

Appaiono, invero, violate (“in primis”) le (inequivoche) indicazioni dettate – sul punto – dall'art.3 del D.M. n.236/2007: in forza del quale i quesiti in cui si articolava la prova scritta avrebbero dovuto concernere materie da specificarsi (ciò che, nell'occasione, non si è pacificamente verificato) nel bando di concorso, e(d “in secundis”) gli indirizzi – al cui rispetto la p.a. si era “autovincolata” – forniti, dalla Circ.Min.Int. n.”4013/A2/CONC/B” dell'8.9.2009, in ordine alle modalità del sorteggio delle buste contenenti i quiz: ed alla loro apertura. (Disposta, inopinatamente, prima – e non, come invece avrebbe dovuto accadere, dopo – l'effettuazione di detto sorteggio).

Le riscontrate irregolarità, incidendo (al di là del dato “positivo”) sui principi – da tempo “canonizzati” in giurisprudenza – che presiedono allo svolgimento dei concorsi pubblici (i quali, prima ancora che “essere”, devono – soprattutto – “apparire” ispirati dalla trasparenza e dall'imparzialità), rendono superflua la pronuncia sulle ulteriori censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato in principalità ed impongono – conclusivamente – la rinnovazione della procedura in esame. (Che dovrà, ovviamente, esser disposta a partire dal primo atto riconosciuto illegittimo: e, cioè, dall'emanazione – o, meglio, dall'approvazione – del bando volto a disciplinare la procedura stessa).

Le spese di lite seguono la soccombenza: e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

dispone la revoca dell'ordinanza collegiale n.2729/2009 e, definitivamente pronunciando nel merito,

accoglie il ricorso indicato in epigrafe: annullando, per l'effetto, l'atto di approvazione della graduatoria impugnata (con esso) in principalità;

condanna la resistente al pagamento delle spese di lite: che liquida in complessivi 1000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa, di cui sono fatte salve le ulteriori determinazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 4 novembre 2009, con l'intervento dei Magistrati:

Franco Angelo Maria De Bernardi, Presidente FF, Estensore

Domenico Landi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO